

**Messaggio Municipale no. 2023-11 accompagnante la richiesta di approvazione del progetto di revisione parziale dell'attuale Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti**

Al Consiglio comunale di Bioggio.

Egregio signor Presidente,  
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto di revisione parziale dell'attuale Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, che prevede la modifica di diversi articoli, compresi quelli che si riferiscono al tariffario, ossia: la Tassa Base, la tassa sul quantitativo (o tassa sul sacco) e altre tasse causali.

Tutte le modifiche che troverete spiegate nel dettaglio nelle prossime pagine si rendono necessarie, perché recentemente la SEL ha "richiamato all'ordine" i Comuni sulla "necessità di conformarsi alle regole di finanziamento previste per il settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ovvero il principio della causalità e della copertura integrale dei costi" (v. circolare n. 11/2023 del 26.10.2023)

Tali principi sono sanciti sia nella legge federale che in quella cantonale, come segue:

### **Basi legali – Principio di causalità**

#### **Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA)**

##### **Art. 2 : Principio di causalità**

*Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.*

##### **Art. 32 : Principio**

*Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento. (...)*

##### **Art. 32a : Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani**

*In sunto: i Cantoni provvedono affinché tutte le spese relative ai rifiuti urbani siano finanziate con le tasse d'uso.*

#### **Legge cantonale di applicazione alla LPA (LALPAmb)**

##### **Artt. 18, 18a e 18b**

*In sunto:*

- Spese e ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un **centro costo appositamente dedicato** della contabilità comunale.
- **Copertura di tutte le spese** tramite tassa base, tassa sul quantitativo e altre tasse.

Inoltre, sia l'art. 160 della Legge Organica Comunale (LOC), che l'art. 13 del Regolamento sulla Gestione Finanziaria e sulla Contabilità dei Comuni (RGFCC), entrambi entrati in vigore il 1° luglio 2019, sono stati voluti per concretizzare, a livello contabile, i disposti della legge federale e cantonale sopra citate, secondo quanto prevede il modello MCA2, in vigore a Bioggio dal 2022.

Riprendendo, quindi, le basi legali citate in precedenza, ricordiamo che il centro di costo "730 Gestione dei rifiuti" è un fondo autonomo che deve necessariamente autofinanziarsi integralmente, rispettando quindi il

principio dell'equilibrio finanziario, ossia la copertura dei costi che dovrà avvenire esclusivamente tramite l'emissione (incasso) delle tasse d'uso.

#### **Centro costo «Rifiuti»**

---

- Il Centro costo «Rifiuti» deve contenere tutte le spese ed i ricavi che sono in relazione con la tassa d'uso.
- Il Centro costo «Rifiuti» risulta **sempre pareggiato** a fine anno (saldo = 0).
- Esso non influisce quindi sul risultato totale d'esercizio del Comune.
- Il pareggio ci deve essere anche a preventivo

#### **Fondo del capitale proprio «Rifiuti»**

---

- Il Fondo del CP «Rifiuti» deve rimanere in **equilibrio a medio termine**.
- In particolare non può essere negativo per più di 4 anni → **quando è negativo il Comune dovrebbe agire subito**, riequilibrando il Centro costo...
- ... con una riduzione delle spese o un aumento delle tasse.

Perciò, a 3 anni dall'introduzione della prima versione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti e in seguito all'esperienza maturata nell'allestimento dei preventivi dei costi e dei ricavi per i rifiuti (e relativa loro quantificazione), ritenuto che:

- dopo 1 solo anno dall'introduzione del nuovo sistema contabile MCA2, a fine 2022 il Fondo gestione dei rifiuti (conto di bilancio n. 2910.300) ha già accumulato un disavanzo pari a – CHF 200'532.92,
- l'anno 2023 non si prospetta migliore del 2022,
- il preventivo 2024 prevede un disavanzo pari a – CHF 83'900.00,

il Municipio ha dovuto fare delle riflessioni e delle valutazioni approfondite per cercare di avvicinarsi il più possibile al pareggio di gestione.

Nel MM 2023-09 (Preventivo 2024) è stato ampiamente spiegato come non sia stato possibile intervenire in maniera più incisiva sui costi preventivati. Perciò, l'Esecutivo si è trovato nella condizione di dover agire sui ricavi, andando a ritoccare tutte le tariffe previste per le diverse tasse causali che, ricordiamo, sono gli unici tributi con i quali è permesso finanziare i costi dei rifiuti. È infatti escluso, per legge, il loro finanziamento attraverso le imposte, come avveniva invece quando era ancora in vigore il sistema contabile MCA1.

Per capire come si potesse migliorare l'attuale nostro Regolamento ci si è confrontati con le legislazioni in vigore in altri Comuni, sia di quelli vicini a Bioggio, sia di quelli più lontani, ma con realtà ben più grandi da gestire (come, ad esempio, le Città di Lugano e di Bellinzona).

In particolare, ci si è soffermati sui paragoni dei tariffari, anche per cercare di semplificare la nostra attuale regolamentazione che, a volte, è veramente di difficile applicazione, soprattutto per quanto concerne le attività economiche, i cui tipi di attività sono in continua evoluzione. Infatti, le diverse categorie così come previste dall'attuale regolamento ne limitano e/o ne rendono difficile la loro applicazione al momento dell'emissione delle tasse base.

Con il MM 2021-08, adottato dal CC nella seduta del 12.10.2021, si è già intervenuti una prima volta sul tariffario e sulle categorie, ma non in maniera così incisiva come lo si progetta ora con questo MM, in quanto

allora si è trattato di modifiche “palliative”, ma necessarie affinché si potesse passare dal sistema contabile MCA1 a MCA2, senza però avere alcuna esperienza pregressa sulla gestione del “Fondo rifiuti” e sul vero significato dell’autofinanziamento del servizio rifiuti.

Ciò che si è considerato in questo progetto, che è sempre importante e fondamentale ricordare, è il seguente principio sancito nella legge cantonale (LALPamb) all’art. 18a, cpv. 2: **“le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa base, indipendentemente dalla frequenza o dall’intensità con le quali essere fruiscono dei servizi comunali”**.

In sostanza significa che: **la tassa base è dovuta anche se si utilizza poco o non si utilizza del tutto il servizio dei rifiuti, perché si è sempre e comunque potenzialmente utilizzatori** (come sancito dal TRAM, ancora una volta, in una sentenza dell’anno 2019).

### Le modifiche dell’attuale Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Entriamo ora nel dettaglio delle modifiche sostanziali, oggetto di questo progetto di revisione.

Per ogni articolo toccato verranno evidenziate:

- in giallo, tutte le modifiche/aggiunte,
- in rosso barrati tutti gli stralci.

Per alcuni articoli, ai fini di una migliore comprensione della modifica e/o dell’aggiunta, è stato inserito un commento specifico.

Gli articoli rimasti invariati NON verranno menzionati. Potranno però essere consultati alla fine del presente messaggio, in quanto troverete allegato l’attuale Regolamento in vigore.

#### **Attuale art. 1**

#### **Proposta modifica art. 1**

<p>Art. 1 – Campo di applicazione</p> <p>1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull’intero territorio, nonché il relativo finanziamento.</p> <p>2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, sia persone fisiche che giuridiche.</p>	<p>Art. 1 – Campo di applicazione</p> <p>1 Il presente <b>R</b>egolamento disciplina la gestione dei rifiuti <b>sull’intero—territorio nel comprensorio del Comune di Bioggio</b>, nonché il relativo finanziamento.</p> <p>2 <b>Esso</b> <b>S</b>i applica a tutti i produttori <b>ed</b> a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, <b>nonché a tutti i potenziali produttori e detentori di rifiuti</b>, sia persone fisiche che giuridiche.</p>
--	---

#### **Attuale art. 3**

#### **Proposta modifica art. 3**

<p>Art. 3 – Competenze e deleghe</p> <p>1 L’attuazione del presente regolamento è di competenza del Municipio, che emana le necessarie disposizioni in materia.</p> <p>2 Il Municipio può delegare l’attuazione dei suoi compiti a terzi.</p> <p>3 Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe al presente regolamento e alle norme di attuazione.</p>	<p>Art. 3 – Competenze e deleghe</p> <p>1 L’attuazione del presente <b>f</b> <b>R</b>egolamento è di competenza del Municipio, che emana le necessarie disposizioni in materia.</p> <p>2 Il Municipio può delegare <b>o affidare parzialmente o totalmente l’esecuzione attuazione</b> dei suoi compiti a terzi, <b>anche privati</b>.</p> <p>3 Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe al presente <b>f</b> <b>R</b>egolamento e alle norme di attuazione.</p>
--	---

**Attuale art. 4**

<p>Art. 4 – Compiti del Comune</p> <p>1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità, tutelando l'ambiente e promuovendo il decoro del proprio territorio.</p> <p>2 Esso provvede inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibilizzare e informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;</li> <li>• promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;</li> <li>• garantire il decoro del suolo comunale attraverso un'adeguata pianificazione dei punti di raccolta, cestini compresi, assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.</li> </ul>
---

**Proposta modifica art. 4**

<p>Art. 4 – Compiti del Comune</p> <p>1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani <b>sul</b> territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità, <b>dell'equivalenza, della sostenibilità economica (copertura dei costi) e della trasparenza</b>, tutelando l'ambiente e <b>promuovendo garantendo</b> il decoro del <b>proprio territorio comprensorio</b>.</p> <p>2 <b>Esso-p</b> <b>Provvede</b> inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibilizzare <b>ed</b> informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;</li> <li>• promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;</li> <li>• <del>garantire il decoro del suolo comunale attraverso un'adeguata</del> <b>pianificare adeguatamente</b> <del>zione de</del> i punti/<b>centri</b> di raccolta, cestini compresi, assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.</li> </ul>
---

**Attuale art. 5**

<p>Art. 5 – Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti</p> <p>1 Ogni persona è tenuta a contenere la produzione di rifiuti.</p> <p>2 La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale, commerciale, anche a carattere provvisorio, presente sul territorio comunale, secondo le modalità stabilite dal Municipio.</p> <p>3 L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti i proprietari e agli utenti delle residenze secondarie.</p> <p>4 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.</p> <p>5 Tutti i detentori di rifiuti hanno l'obbligo di fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.</p> <p>6 I detentori di rifiuti hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio.</p>
---

**Proposta modifica art. 5**

<p>Art. 5 – Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti</p> <p>1 Ogni <b>persona</b> detentore di rifiuti, <b>sia persona fisica che giuridica</b>, è tenuto a contenere la produzione di rifiuti.</p> <p>2 La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le economie domestiche,</li> <li>- <b>tutti</b> gli esercizi pubblici,</li> <li>- <del>i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di tutte le</del> attività <b>a carattere artigianale, industriale, commerciale, amministrativo, di servizio e di vendita</b> presenti sul territorio comunale, <b>anche se a carattere provvisorio insediate provvisoriamente, secondo le modalità stabilite dal Municipio.</b></li> </ul> <p>3 L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti i proprietari e agli utenti delle residenze secondarie.</p> <p>4 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno <b>consegnate depositate nei</b> ai punti/centri di raccolta <b>o smaltite tramite</b> a i servizi di raccolta designati dal Municipio. Le <del>stesse raccolte separate</del> non possono <b>però</b> essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.</p> <p>5 Tutti i detentori di rifiuti <b>(di cui al cpv. 1)</b> hanno l'obbligo di fornire all'<b>A</b>utorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.</p> <p>6 <b>Per poter procedere all'eventuale riscossione di una tassa in materia</b>, i detentori di rifiuti <b>(di cui al cpv. 1)</b> hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio.</p>
--

**Attuale art. 6****Proposta modifica art. 6**

<p>Art. 6 – Divieti</p> <p>Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è <u>segnatamente vietato</u>:</p> <p>a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;</p> <p>b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);</p> <p>c) sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;</p> <p>d) depositare rifiuti all'esterno dei contenitori, qualora gli stessi siano pieni (in questi casi, l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);</p> <p>e) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;</p> <p>f) consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.</p>	<p>Art. 6 – Divieti</p> <p>Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è <u>segnatamente vietato</u>:</p> <p>a) <b>smaltire rifiuti di ogni genere prodotti al di fuori del comprensorio comunale; (NUOVO)</b></p> <p>b) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;</p> <p>c) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);</p> <p>d) sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e/o detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;</p> <p>e) depositare rifiuti all'esterno dei contenitori, qualora gli stessi siano pieni (in questi casi, l'utente deve <b>obbligatoriamente</b> portarli <b>e i rifiuti</b> in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);</p> <p>f) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;</p> <p>g) consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.</p>
---	---

Questo **nuovo paragrafo (a)** permetterà al Municipio di intervenire in maniera chiara ed indiscussa contro coloro i quali depositano “abusivamente” nel comprensorio di Bioggio quei rifiuti prodotti in altri Comuni (ossia provenienti da altri Comuni).

**Attuale art. 7****Proposta modifica art. 7**

<p>Art. 7 – Rifiuti urbani</p> <p>Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.</p> <p>Sono considerati tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;</li> <li>❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;</li> <li>❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.</li> </ul>	<p>Art. 7 – Rifiuti urbani</p> <p>Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno <b>ed</b> aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.</p> <p>Sono considerati tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili, <b>i cui <del>le cui</del> singoli</b> componenti non sono riciclabili;</li> <li>❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;</li> <li>❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.</li> </ul>
--	--

**Attuale art. 8****Proposta modifica art. 8**

<p>Art. 8 – Rifiuti industriali o aziendali</p> <p>I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani come indicato dall'art. 7.</p>	<p>Art. 8 – Rifiuti industriali o aziendali</p> <p><b>† Si tratta dei</b> rifiuti <b>industriali o aziendali sono quelli</b> che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, <b>amministrazione</b>, commercio, <b>vendita</b>, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani <b>come indicato ai sensi dell'art. 7.</b></p>
---	---

**Attuale art. 9****Proposta modifica art. 9**

<p>Art. 9 – Rifiuti speciali (rs)</p> <p>Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.</p>	<p>Art. 9 – Rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)</p> <p>Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.</p>
--	---

**Attuale art. 11****Proposta modifica art. 11**

<p>Art. 11 – Utenti autorizzati</p> <p><sup>1</sup> Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.</p> <p><sup>2</sup> I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.</p>	<p>Art. 11 – Utenti autorizzati</p> <p><sup>1</sup> Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.</p> <p><sup>2</sup> I rifiuti prodotti da utenti che non rientrano nelle tipologie di cui al cpv. 1 <del>che non sono prodotti sul territorio del Comune</del> non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.</p>
--	---

Ritenuta la modifica intervenuta all'art. 6, cpv. a) – Divieti –, il **capoverso 2** di questo articolo è stato di conseguenza adeguato e meglio specificato.

**Attuale art. 13****Proposta modifica art. 13**

<p>Art. 13 – Consegna e smaltimenti dei rifiuti</p> <p><sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.</p> <p><sup>2</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati al servizio di raccolta, secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Le persone giuridiche sono escluse da questo servizio.</p> <p><sup>3</sup> I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.</p> <p><sup>4</sup> I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.</p> <p><sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.</p>	<p>Art. 13 – Consegna e smaltimenti dei rifiuti</p> <p><sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.</p> <p><sup>2</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali/<del>umido e di quelli da cucina compostabili</del>. Sia gli scarti vegetali <del>e l'umido che quelli da cucina compostabili</del> non compostati devono essere consegnati al servizio di raccolta, secondo quanto stabilito tramite <b>O</b>rdinanza. Le persone giuridiche sono escluse da questo servizio.</p> <p><sup>3</sup> I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.</p> <p><sup>4</sup> I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.</p> <p><sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.</p>
--	--

**Attuale art. 14****Proposta modifica art. 14**

<p>Art. 14 – Eccezioni e modalità particolari di consegna</p> <p><sup>1</sup> In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.</p> <p><sup>2</sup> Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.</p> <p><sup>3</sup> Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligare il detentore a provvedervi autonomamente, secondo le prescrizioni vigenti.</p> <p><sup>4</sup> Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei riciclabili.</p>	<p>Art. 14 – Eccezioni e modalità particolari di consegna</p> <p><sup>1</sup> ....(omissis)</p> <p><sup>2</sup> Chiunque crea a disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio, a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.</p> <p><sup>3</sup> Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando il detentore a provvedervi autonomamente, secondo le prescrizioni vigenti.</p> <p><sup>4</sup> Le eccezioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base. (NUOVO)</p> <p><sup>5</sup> Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili.</p>
--	--

È stato necessario inserire il **nuovo capoverso 4**, a fronte dell'aumento delle domande di esenzione, perché in applicazione dell'art. 18a. cpv. 2 della LALPamb, anche chi fa capo ad un servizio di raccolta privato e non utilizza quindi il servizio comunale, è comunque tenuto a pagare la tassa base (v. art. 18 – nuova categoria G).

**Attuale art. 15****Proposta modifica art. 15**

<p>Art. 15 – Rifiuti esclusi dalla raccolta</p> <p><sup>1</sup> Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario comunale dei rifiuti urbani le seguenti tipologie ... (invariato) ...</p> <p><sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti di vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.</p> <p><sup>3</sup> In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.</p>	<p>Art. 15 – Rifiuti esclusi dalla raccolta</p> <p><sup>1</sup> ... (invariato) ...</p> <p><sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani (RSU), ma devono obbligatoriamente essere consegnati presso i punti di vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.</p> <p><sup>3</sup> In caso di dubbio, prima di esporre depositare o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore, oppure contattare consultare i servizi comunali l'ufficio tecnico comunale o il servizio cantonale competente (<a href="http://www.azienda rifiuti.ch">www.azienda rifiuti.ch</a>).</p>
---	--

**Attuale art. 16****Proposta modifica art. 16**

<p>Art. 16 – Sospensione del servizio</p> <p><sup>1</sup> I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.</p> <p><sup>2</sup> Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove, nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In tal caso, l'utenza viene adeguatamente informata.</p>	<p>Art. 16 – Sospensione del servizio</p> <p><sup>1</sup> I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni giri e le raccolte non saranno obbligatoriamente necessariamente recuperati.</p> <p><sup>2</sup> Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcune tipi-tipologie di rifiuti, rispettivamente introdurre delle di nuove, nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In tal questo caso, l'utenza viene verrà adeguatamente informata.</p>
--	---

**Attuale art. 17****Proposta modifica art. 17**

Attuale art. 17	Proposta modifica art. 17
<p>Art. 17 – Principio e natura delle tasse</p> <p><sup>1</sup> Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti, conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.</p> <p><sup>2</sup> Esse si suddividono in tassa base (art. 18), tassa sul quantitativo (art. 19) ed altre tasse causali (art. 20).</p> <p><sup>3</sup> Le tasse si basano sui seguenti principi:</p> <p>a) <i>principio della causalità</i>; ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;</p> <p>b) <i>principio dell'equivalenza</i>; l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;</p> <p>c) <i>principio della copertura dei costi</i>; le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, e da per consentire una remunerazione ed un ammortamento adeguati del capitale investito. Mediamente viene perseguito l'obiettivo di una della copertura totale dei costi;</p> <p>d) <i>principio della trasparenza</i>; i cittadini devono poter verificare la composizione delle stesse.</p> <p><sup>4</sup> Il Municipio adegua periodicamente le tasse gli importi, in base ai consuntivi ed ai preventivi.</p> <p><sup>5</sup> Le piccole quantità di rifiuti gettati e/o abbandonati con noncuranza (ossia il cosiddetto "littering"), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani. Pertanto, il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio della causalità (v. punto a).</p>	<p>Art. 17 – Principio e natura delle tasse</p> <p><sup>1</sup> Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare delle tasse per la gestione dei rifiuti, conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.</p> <p><sup>2</sup> L'ammontare fatturato deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute (copertura dei costi pari al 100%), ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabile ai cittadini e alle attività economiche. (NUOVO)</p> <p><sup>3</sup> Esse Le stesse si suddividono in: tassa base (v. art. 18), tassa sul quantitativo o "tassa sul sacco" (v. art. 19) ed altre tasse causali (v. art. 20).</p> <p><sup>4</sup> Le tasse di cui al cpv. 3 si basano e sono quantificate tenuto conto dei sui seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) <i>principio della di causalità</i>; ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;</p> <p>b) <i>principio dell'equivalenza</i>; l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;</p> <p>c) <i>principio della copertura dei costi</i>; le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri oneri derivanti dalla gestione comunale dei rifiuti. e da per consentire una remunerazione ed un ammortamento adeguati del capitale investito. Mediamente viene deve essere perseguito l'obiettivo di una della copertura totale dei costi;</p> <p>d) <i>principio della trasparenza</i>; i cittadini devono poter verificare la composizione delle stesse.</p> <p><sup>5</sup> Il Municipio adegua periodicamente le tasse gli importi, in base ai consuntivi ed ai preventivi.</p> <p><sup>6</sup> Le piccole quantità di rifiuti gettati e/o abbandonati con noncuranza (ossia il cosiddetto "littering"), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani. Pertanto, il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio della causalità (v. punto a).</p>

È stato necessario inserire il **nuovo capoverso (2)**, considerato quanto segue:

- a partire dal 2022, nel Comune di Bioggio è stato introdotto il nuovo modello e sistema di tenuta della contabilità denominato MCA2, che prevede il pareggio di gestione del servizio rifiuti (v. art. 160 Legge Organica Comunale e art. 13 del Regolamento sulla Gestione Finanziaria e sulla Contabilità dei Comuni, entrambi entrati in vigore già dal 1° luglio 2019). Tale servizio ha perciò l'obbligo di autofinanziare i propri costi attraverso l'emissione delle rispettive tasse causali;
- in base a quanto indicato alle pagine 1 e 2 del presente MM, il pareggio di gestione (obbligatorio anche a preventivo) è ottenibile adeguando sia costi (tramite una riduzione delle spese) e/o i ricavi (tramite aumenti delle tasse causali specifiche);
- il rispettivo "Fondo a bilancio" non può essere negativo per più di 4 anni.

**Attuale art. 18**

**Proposta modifica art. 18**

Art. 18 – Tassa base

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
  - a. quelli amministrativi e del personale;
  - b. di informazione e sensibilizzazione;
  - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
  - d. di investimento;
  - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 Sono assoggettate/i alla tassa base:
  - a) le economie domestiche (persone fisiche) in residenza primaria. La tassa è dovuta dall'intestatario dell'economia domestica (categoria A);
  - b) ogni proprietario di immobili (sia persona fisica che giuridica), in caso di residenza secondaria. La tassa è dovuta dal proprietario medesimo (categoria A);

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

  - c) tutte le attività economiche in generale (persone fisiche o giuridiche), indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a Registro di Commercio (categorie B – F).
- 3 Sia per la categoria A, che per le categorie B – F, l'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- 4 Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri, IVA inclusa), per ogni economia domestica in residenza primaria e per le residenze secondarie (categoria A), entro i seguenti limiti:

Categoria A		Importo minimo	Importo massimo
Residenza primaria	1-2 persone	80.00	120.00
Residenza primaria	da 3 o più persone	100.00	180.00
Residenza secondaria		100.00	180.00

Art. 18 – Tassa base

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
  - a. ~~quelli~~ amministrativi e del personale;
  - b. di informazione e sensibilizzazione;
  - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
  - d. di investimento;
  - e. ~~gli~~ altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 Sono assoggettate/i alla tassa base:
  - a) **tutte** le economie domestiche in residenza primaria (categoria A). La tassa è dovuta dall'intestatario dell'economia domestica **;**
  - b) **tutte le residenze secondarie (categoria A). La tassa è dovuta dal proprietario (sia persona fisica che giuridica) dell'immobile destinato a tale scopo **;** ~~Ogni proprietario di immobili (sia persona fisica che giuridica), in caso di residenza secondaria. La tassa è dovuta dal proprietario medesimo (categoria A);~~**
  - c) tutte le attività economiche in generale (**svolte** sia da persone fisiche che giuridiche) indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a Registro di commercio (categorie B – **F G**). La tassa è dovuta, **di principio**, dal proprietario dell'immobile ove le stesse sono **state autorizzate dal Municipio ad insediarsi.** **;**
    - ;** In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa base per la residenza primaria.
- 3 Sia per la categoria A (**a + b**), che per le categorie B – **G**, l'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- 4 Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce **e quantifica** l'ammontare delle **tasse base annue (in franchi svizzeri, IVA inclusa), per tutte le categorie di cui al cpv. 2. Possono essere previste agevolazioni o esenzioni.**
- 5 Per la **categoria A – economie domestiche in residenza primaria e residenze secondarie** – la tassa è stabilita entro i seguenti limiti (**importi minimi e massimi, IVA inclusa**):

Categoria A		Importo minimo	Importo massimo
Residenza primaria	<del>1-2</del> <b>1</b> <del>persona</del>	80.00	<del>120.00</del> <b>140.00</b>
Residenza primaria	<b>Nuclei familiari (a partire da 2 persone)</b>	<del>100.00</del> <b>120.00</b>	<del>180.00</del> <b>200.00</b>
Residenza secondaria		<del>100.00</del> <b>120.00</b>	<del>180.00</del> <b>200.00</b>

5 Per tutte le attività economiche delle categorie B – F, l'ammontare della tassa è determinato:

- in funzione dell'attività svolta,
- dalle categorie di rifiuti prodotti,
- nonché dalla quantità stimata degli stessi.

L'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri, IVA inclusa) è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza, entro i seguenti limiti:

<u>Attività economiche suddivise per categoria (B – F)</u>	<u>Importo minimo</u>	<u>Importo massimo</u>
<p><b>Categoria B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ditte individuali, società senza attività, aziende agricole, ditte artigianali, studi professionali, uffici pubblici, privati e amministrativi, imprese a conduzione strettamente familiare, da 0 fino ad un massimo di 2 unità lavorative a tempo pieno</li> </ul>	80.00	300.00
<p><b>Categoria C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aziende agricole, artigianali, di servizio e industriali, laboratori, uffici pubblici, privati e amministrativi, studi professionali, da 3 fino a 10 unità lavorative a tempo pieno</li> <li>➤ Negozi, commerci, magazzini e depositi, con una superficie utile netta fino a 100 mq</li> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc..., con al massimo 30 utenti</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di piccola dimensione</li> </ul>	200.00	600.00
<p><b>Categoria D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aziende artigianali, di servizio e industriali, laboratori, uffici pubblici, privati e amministrativi, studi professionali, da 11 fino a 50 unità lavorative a tempo pieno</li> <li>➤ Superfici di vendita, magazzini e depositi, con una superficie utile netta da 101 fino a 300 mq</li> </ul>	400.00	1'000.00

6 Per le categorie B – G, ossia per tutte le attività economiche in generale, tenendo conto:

- sia del tipo di attività svolta,
- sia del tipo che delle categorie di rifiuti prodotti,
- nonché sia della quantità stimata degli stessi,

L'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri, la tassa è stabilita entro i seguenti limiti (importi minimi e massimi, IVA inclusa):

<u>Attività economiche suddivise per categoria (B – G)</u>	<u>Importo minimo</u>	<u>Importo massimo</u>
<p><b>CATEGORIA B</b></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da 0 fino ad un massimo di 2 <u>unità lavorative</u> <u>posti di lavoro</u> a tempo pieno.</li> </ol> <p><b>MODIFICA:</b> Le tipologie dettagliate verranno regolate annualmente, nell'Ordinanza</p>	80.00 100.00	300.00
<p><b>CATEGORIA C</b></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da 3 fino a 10 <u>unità lavorative</u> <u>posti di lavoro</u> a tempo pieno;</li> <li>con una superficie utile netta fino a <del>400</del> <u>120</u> mq;</li> <li>strutture scolastiche in generale, fino ad un massimo di 30 utenti.</li> </ol> <p><b>MODIFICA:</b> Le tipologie dettagliate verranno regolate, annualmente, nell'Ordinanza.</p>	<del>200.00</del> 250.00 <del>600.00</del> 800.00	
<p><b>CATEGORIA D</b></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da 11 fino a 50 <u>unità lavorative</u> <u>posti di lavoro</u> a tempo pieno;</li> <li>con una superficie utile netta da <del>400</del> <u>121</u> a 300 mq;</li> <li>strutture scolastiche in generale, da 31 fino a 60 utenti.</li> </ol>	400.00 500.00	<del>1'000.00</del> 1'500.00

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc..., da 31 fino a 60 utenti</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di media dimensione</li> </ul>					
<p><b>Categoria E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aziende artigianali, di servizio e industriali, laboratori, uffici pubblici, privati e amministrativi, studi professionali, da 51 unità lavorative a tempo pieno</li> <li>➤ Superfici di vendita, depositi e magazzini con una superficie utile netta da 301 mq</li> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc..., da 61 utenti</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di grande dimensione</li> </ul>	800.00	1'200.00	<p><b>CATEGORIA E</b></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) da 51 <b>unità lavorative</b> <b>posti di lavoro</b> a tempo pieno;</li> <li>2) con una superficie utile netta da 301 mq; <b>800.00</b> <b>2'200.00</b></li> <li>3) strutture scolastiche in generale, da 61 utenti. <b>1'000.00</b> <b>2'500.00</b></li> </ol> <p><b>MODIFICA:</b> Le tipologie dettagliate verranno regolate, annualmente, nell'Ordinanza.</p>		
<p><b>Categoria F (NUOVA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esercizi pubblici senza alloggio, per posto a sedere autorizzato</li> <li>➤ Sale giochi, per posto a sedere autorizzato</li> <li>➤ Alberghi, B&amp;B, pensioni, stabilimenti di cura e di riposo, per posto letto</li> <li>➤ Campeggi, per posto tenda o camper</li> </ul>	5.00	15.00	<p><b>CATEGORIA F (NUOVA)</b> <b>(importo minimo dovuto: CHF 200.00, come minimo categoria C)</b></p> <p>* <u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>Tutte quelle autorizzate dal Municipio in base a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) numero di posti a sedere (interni + esterni);</li> <li>2) numero max. di utenti che possono essere presenti contemporaneamente nel/nei locale/i;</li> <li>3) numero di posti letto effettivi;</li> <li>4) numero effettivo di posti in generale (campeggi compresi).</li> </ol> <p>* <b>MODIFICA:</b> il dettaglio delle tipologie autorizzate dal Municipio verrà regolato, annualmente, nell'Ordinanza.</p>	5.00	<del>15.00</del> <b>20.00</b>

<p>6 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale, riconducibili alla stessa persona fisica, giuridica o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.</p> <p>7 Il Municipio si riserva la facoltà di aumentare la tassa base a quelle aziende che producono una quantità certificata di rifiuti sensibilmente maggiore, rispetto alla media per analoga attività.</p> <p>8 La tassa per la categoria B è dovuta in aggiunta alla tassa per economia domestica.</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>CATEGORIA G (NUOVA)</b> - art. 14 cpv. 1 e 4 <b>(importi minimo/massimo: come da categoria B)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Tipologie di attività assoggettate</b></td> <td>100.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>1) Ogni attività economica (sia persona fisica che giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio, tramite un'azienda privata</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>CATEGORIA G (NUOVA)</b> - art. 14 cpv. 1 e 4 <b>(importi minimo/massimo: come da categoria B)</b>			<b>Tipologie di attività assoggettate</b>	100.00	300.00	1) Ogni attività economica (sia persona fisica che giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio, tramite un'azienda privata		
<b>CATEGORIA G (NUOVA)</b> - art. 14 cpv. 1 e 4 <b>(importi minimo/massimo: come da categoria B)</b>										
<b>Tipologie di attività assoggettate</b>	100.00	300.00								
1) Ogni attività economica (sia persona fisica che giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio, tramite un'azienda privata										
	<p>7 Le categorie di appartenenza di ogni attività economica vengono stabilite tramite Ordinanza, sulla base delle informazioni comunicate annualmente al Municipio.</p>									
	<p>8 In mancanza delle necessarie indicazioni di cui al cpv. 7 o <b>e di un'adeguata</b> della collaborazione da parte delle attività economiche, richiamato l'art. 5 cpv. 6 del presente Regolamento il Municipio <b>si riserva la facoltà</b> procede con una tassazione d'ufficio, secondo le modalità indicate nell'Ordinanza.</p>									
	<p>9 La presenza di più attività economiche sul territorio riconducibili alla <b>stessa</b> medesima persona fisica, giuridica o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse. <b>Per le società che hanno a Bioggio unicamente la sede legale, la tassa base può essere quantificata al 50% (base di riferimento: categoria B).</b></p>									
	<p>10 La tassa per la categoria B è dovuta <b>in ragione del 50%</b> ed in aggiunta alla tassa per economia domestica, anche quando l'attività è svolta presso il domicilio dell'economia domestica (ossia nell'immobile, sia di proprietà che in affitto del titolare, dell'amministratore o del socio gerente).</p>									
	<p>11 In caso di manifestazioni, feste campestri o simili previste nel comprensorio comunale viene prelevata una tassa "una tantum", fissata annualmente tramite Ordinanza. L'importo non può eccedere quello minimo previsto per la categoria B e viene posto a carico degli organizzatori.</p>									

Tutte le modifiche di cui sopra si sono rese necessarie in seguito alle difficoltà riscontrate dall'amministrazione nell'applicazione delle precedenti categorie in fase di emissione delle fatture, che hanno comportato anche la ricezione di diversi reclami.

La tipologia delle attività economiche è in continua evoluzione e le categorie così come previste dall'attuale Regolamento (molto specifiche) ne limitano e/o ne rendono difficile la loro applicazione al momento dell'emissione delle tasse basi.

Perciò, con questo progetto, il Municipio propone lo stralcio del dettaglio nel Regolamento, suggerendo invece di specificare i tipi di attività per categoria nell'Ordinanza Municipale, che viene adattata annualmente e pubblicata agli albi comunali (contro la quale, ogni cittadino, può ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni).

Le modifiche delle tariffe minime e massime, sia per la categoria A, che per le categorie B – G, si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore decisa dal Gran Consiglio, dal 1° luglio 2019, dell'art. 160 della LOC e dell'art. 13 del RGFCC, che prevedono il pareggio di gestione del servizio rifiuti (obbligatorio), ossia totale dei costi = totale dei ricavi. Lo stesso deve perciò essere raggiunto o attraverso una diminuzione dei costi e/o un aumento dei ricavi.

Come già indicato nel MM 2023-09 (Preventivo 2024), purtroppo dopo solo 1 (un) anno dall'introduzione del nuovo sistema MCA2, il deficit del Fondo gestione rifiuti ha già accumulato un disavanzo pari a – CHF 200'532.92, passivo destinato a raddoppiare a fine anno 2023, ritenuto che per l'anno che sta per concludersi le tariffe sono state mantenute identiche a quelle dell'anno 2022.

**Attuale art. 19****Proposta modifica art. 19**

Attuale art. 19	Proposta modifica art. 19
<p>Art. 19 – Tassa sul quantitativo</p> <p>1 È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi.</p> <p>2 La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti.</p> <p>3 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.</p> <p>4 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.</p> <p>5 Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.</p>	<p>Art. 19 – Tassa sul quantitativo (“tassa sul sacco”)</p> <p>1 È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi.</p> <p>2 <b>La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata Viene calcolata e quantificata</b> in funzione del volume dei rifiuti prodotti.</p> <p>3 <b>Essa è prelevata</b> È prelevata <b>con attraverso</b> la vendita dei sacchi ufficiali, <b>la cui</b> modalità <b>di vendita degli stessi</b> sono stabilite dal Municipio mediante <b>Ordinanza</b>.</p> <p>4 <del>Il Municipio fissa</del> L'ammontare della tassa sul quantitativo <b>viene fissato dal Municipio nell'Ordinanza</b>, entro i limiti stabiliti <b>annualmente</b> dal Cantone.</p> <p>5 Non è previsto <b>alcun</b> rimborso <b>dei per i</b> sacchi <b>ufficiali</b> non utilizzati <b>e/o non venduti</b>.</p>

**Proposta dettagliata modifica art. 20 – Altre tasse causali (scarti vegetali, scarti di cucina compostabili e rifiuti ingombranti)**

Anche nell'anno 2022, il costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti vegetali ha pesato nella misura del 16.5% ca. sul totale dei costi contabilizzati per il CCOS 730 – Gestione dei rifiuti.

Secondo la Legge federale e quella cantonale di applicazione, il finanziamento del costo dei rifiuti verdi deve essere quantificato ed integrato nell'importo della tassa base sui rifiuti posto a carico di tutti i cittadini e di tutte le aziende, perché la stessa serve a finanziare i costi fissi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, come appunto sancito all'art. 18a della *Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente – LALPAmb*.

Sempre nella medesima Legge, all'art. 18c, cpv. 1 è però anche stato stabilito che “il Municipio può prelevare tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi, come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali e dei rifiuti ingombranti”. Al cpv. 3) viene indicato che “l'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio della causalità”.

**Ciò significa che i costi delle misure per la protezione dell'ambiente di cui sopra devono essere posti a carico da chi li ha causati.**

**La modifica quasi totale di questo articolo si è perciò resa necessaria, in funzione di quanto sopra descritto.**

Inoltre, a partire dal 01.01.2024, anche chi non è o non sarà ancora in possesso del bidone del verde, se vorrà usufruire del servizio “gratuito” all'Ecocentro Serta (Ochsner) di Lamone (ma fino al massimo di 1 ton. di scarti vegetali) sarà comunque obbligato ad acquistare 1 vignetta al costo di CHF 100.00. Da gennaio 2024, infatti, l'accesso all'Ecocentro Serta sarà permesso unicamente a coloro i quali saranno in possesso della speciale tessera, che verrà rilasciata dal Comune solamente a chi avrà acquistato almeno 1 vignetta del bidone verde. In sostanza, chi si presenterà all'Ecocentro Serta senza questa tessera non potrà accedervi per smaltire i propri rifiuti vegetali. È stato necessario introdurre questa “drastica” misura, in accordo con il Responsabile dell'azienda proprietaria dell'Ecocentro, perché grazie ai controlli effettuati dall'ufficio tecnico e dai servizi finanziari comunali sulle fatture dell'anno 2022 e 2023 sono stati purtroppo riscontrati diversi “abusi”. È emerso inoltre che ca. una trentina di persone hanno smaltito i propri scarti vegetali gratuitamente direttamente presso l'Ecocentro, senza aver nemmeno acquistato la vignetta per il contenitore dei vegetali. Perciò, alla luce di una situazione che per il Municipio non è più né sostenibile né tollerabile, considerato che questi costi devono essere poi caricati su tutti i cittadini e su tutte le aziende, non si è potuto fare altro che intervenire in maniera incisiva.

**Attuale art. 20****Proposta modifica art. 20**

## Art. 20 – Scarti vegetali

- 1 Il Municipio può raccogliere una tassa per il Giro Verde stabilita tramite Ordinanza entro i seguenti limiti: da 10.00 a 300.00 (franchi svizzeri, IVA inclusa).
- 2 In caso di acquisto del bidone presso il Municipio la tassa è stabilita mediante ordinanza.
- 3 Il cittadino può portare, a titolo gratuito, i propri scarti vegetali direttamente al Centro di raccolta, secondo le modalità previste dall'ordinanza.
- 4 Le attività economiche e gli amministratori di immobili sono esclusi da questo servizio.

Art. 20 – **Altre tasse causali (scarti vegetali, scarti di cucina compostabili e rifiuti ingombranti)**

- 1 ~~Il Municipio può raccogliere una tassa per il Giro Verde stabilita tramite Ordinanza entro i seguenti limiti: da 10.00 a 300.00 (franchi svizzeri, IVA inclusa)~~  
Per il finanziamento della **raccolta degli scarti vegetali** lungo le vie principali del Comune (giro verde) è dovuta una tassa, che viene prelevata attraverso la vendita della vignetta ufficiale, da apporre sui bidoni apposti di colore verde, stabilita entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

<b>Raccolta rifiuti vegetali</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>
Vignetta annuale per bidone da 240 L (giro verde)	<del>10.00</del> <b>50.00</b>	300.00

- 2 ~~In caso di acquisto del bidone presso il Municipio la tassa è stabilita mediante ordinanza~~ **Il contenitore ufficiale di colore verde da 240 L** può essere acquistato sia presso i rivenditori specializzati, sia presso l'ufficio tecnico comunale. In questo caso, il suo costo (IVA inclusa) è fissato annualmente nell'Ordinanza.
- 3 **I cittadini domiciliati, i residenti ed i proprietari delle residenze secondarie che hanno acquistato l'etichetta del bidone verde possono anche portare a titolo gratuito** i propri scarti vegetali direttamente al Centro di **raccolta** smaltimento convenzionato, secondo le modalità **ed i costi** previsti dall'Ordinanza.
- 4 ~~Le attività economiche e gli amministratori di immobili sono esclusi da questo servizio.~~ Per le attività economiche e gli amministratori di immobili non è prevista la raccolta dei rifiuti vegetali tramite il giro verde. Gli stessi devono perciò essere obbligatoriamente smaltiti a loro spese.
- 5 La tassa per la **raccolta degli scarti di cucina compostabili (umido)** è già compresa nella tassa base per le economie domestiche in residenza primaria e per le residenze secondarie. Per le attività economiche/personone giuridiche non è prevista questa raccolta separata.
- 6 **I rifiuti ingombranti di ogni tipo, provenienti da ristrutturazioni o da traslochi, che superano il quantitativo massimo in m3 stabilito nella Direttiva dell'Ecocentro comunale, devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese.**

**Attuale art. 22****Proposta modifica art. 22 in art. 21**

<p>Art. 22 – Agevolazioni ed esenzioni</p> <p><sup>1</sup> A determinate categorie di persone fisiche o giuridiche, il Municipio può concedere agevolazioni o esenzioni per la tassa base e/o per la tassa sul quantitativo (sacco).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese;</li> <li>- famiglie con figli a carico fino a 7 anni di età;</li> <li>- enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro;</li> <li>- manifestazioni benefiche aperte alla popolazione;</li> <li>- persone con incontinenza certificata;</li> <li>- persone al di sopra dei 70 anni;</li> <li>- aziende agricole a conduzione prettamente familiare;</li> <li>- altri casi.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.</p>	<p>Art. <del>21</del> <b>22</b> – Agevolazioni ed esenzioni</p> <p><sup>1</sup> A determinate categorie di persone fisiche o giuridiche, il Municipio può concedere agevolazioni o esenzioni per la tassa base e/o per la tassa sul quantitativo (sacco).</p> <p><sup>2</sup> L'ottenimento del diritto per queste eventuali esenzioni riveste carattere puramente sociale e può quindi essere concesso solamente in caso di disagio economico o in caso di malattia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <del>aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese;</del></li> <li>— <del>famiglie con figli a carico fino a 7 anni di età;</del></li> <li>— <del>enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro;</del></li> <li>— <del>manifestazioni benefiche aperte alla popolazione;</del></li> <li>— <del>persone con incontinenza certificata;</del></li> <li>— <del>persone al di sopra dei 70 anni;</del></li> <li>— <del>aziende agricole a conduzione prettamente familiare;</del></li> <li>— <del>altri casi.</del></li> </ul> <p><sup>3</sup> Il Municipio stabilisce <b>annualmente gli eventuali aventi diritto, le modalità ed i presupposti ed i dettagli</b> mediante Ordinanza.</p>
---	--

L'attuale art. 22 è stato rinumerato, diventando l'art. 21, in quanto direttamente collegato ai precedenti, in particolare agli art. 18 e 19.

Oltre a ciò, **lo stesso è stato anche rivisto**, perché fissare i possibili aventi diritto ad agevolazioni/esenzioni nel Regolamento ne limita fortemente l'attuazione. Infatti, ogni sua modifica deve passare attraverso un MM da sottoporre, per approvazione, al CC.

Perciò, con questo progetto, il Municipio propone lo stralcio del dettaglio nel Regolamento, suggerendo invece di fissare gli eventuali aventi diritto nell'Ordinanza Municipale (v. anche nuova regolamentazione all'art. 19, NUOVO cpv. 6). La stessa viene infatti adattata annualmente e pubblicata agli albi comunali (contro la quale, ogni cittadino, può ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni).

**Attuale art. 21****Proposta modifica art. 21 in art. 22**

<p>Art. 21 – Esigibilità</p> <p><sup>1</sup> La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro-rata temporis.</p> <p><sup>2</sup> In generale, tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.</p> <p><sup>3</sup> Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.</p>	<p>Art. <del>21</del> <b>22</b> – Esigibilità <b>delle tasse</b></p> <p><sup>1</sup> <b>Le tasse basi (art. 18) sono</b> stabilite mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro-rata temporis.</p> <p><sup>2</sup> In generale, tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.</p> <p><sup>3</sup> Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.</p>
--	--

**Per quanto concerne la numerazione, fa qui stato la medesima considerazione espressa all'articolo precedente.**

**Capitolo V****Norme di attuazione e finali**

**Si propone di aggiungere la parola "di attuazione"**, perché non si tratta di sole norme finali.

**Attuale art. 23****Proposta modifica art. 23**

<p>Art. 23 – Attuazione e misure di esecuzione</p> <p>1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze di applicazione, come pure eventuali altre disposizioni particolari atte a contenere la produzione di rifiuti e a migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi. nel caso di manifestazioni o altri eventi sul territorio comunale</p> <p>2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107, cpv. 2 lett. b LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, di depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).</p> <p>3 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.</p> <p>4 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 della LALPAmb.</p>	<p>Art. 23 – Attuazione e misure di esecuzione</p> <p>1 Il Municipio attua il presente <b>Regolamento Esso</b> ed emana le necessarie <b>Ordinanze</b> di applicazione, come pure eventuali altre disposizioni particolari <b>atte a per</b> contenere la produzione di rifiuti e <b>a per</b> migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi. <del>nel caso di manifestazioni o altri eventi sul territorio comunale</del></p> <p>2 Il Municipio esercita le competenze previste <del>dagli artt.</del> <b>dall'art.</b> 107, cpv. 2 lett. b LOC e <b>dall'art.</b> 24 RALOC; <del>è</del> inoltre <del>in generale</del> autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. <b>Esso In aggiunta</b>, veglia affinché i rifiuti <b>siano vengano</b> smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, di depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).</p> <p>3 <b>Se Per gravi motivi e/o diversamente da quanto previsto dal presente Regolamento, i rifiuti muniti di imballaggio e non che</b> vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, ai fini del controllo e dell'accertamento dell'abuso possono essere <b>aperti ed ispezionati dagli incaricati del Municipio.</b> <del>e se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.</del></p> <p>4 <b>Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta e le piazze dei rifiuti possono essere dotati/e di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali (NUOVO).</b></p> <p>5 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 della LALPAmb.</p>
---	--

L'articolo è stato meglio riformulato.

Inoltre, è stata aggiunta la base legale (v. cpv. 4 – NUOVO), anche in questo Regolamento, che giustifica la presenza della videosorveglianza ai punti/centri di raccolta dei rifiuti.

Si specifica che la base legale generale sulla videosorveglianza è comunque già contenuta nel Regolamento specifico (Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, anno 2019) e relativa Ordinanza Municipale.

**Attuale art. 24****Proposta modifica art. 24**

<p>Art. 24 – Responsabilità</p> <p>Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.</p>	<p>Art. 24 – Responsabilità</p> <p>1 <b>L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non, presenti ai punti/centri di raccolta ed in generale a tutte le strutture dei rifiuti, provocati in seguito alla consegna intenzionale, o per negligenza, di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi alle condizioni previste.</b></p> <p>2 Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati <b>al deposito esposizione</b> dei rifiuti per la loro raccolta.</p>
---	--

L'articolo è stato suddiviso in 2 capoversi: è stato aggiunto, in particolare, il cpv. 1 che concerne la responsabilità di chi cagiona eventuali danni.

L'attuale articolo no. 25 è stato rinumerato a no. 26, in quanto si è reso necessario aggiungere un articolo no. 25 prima dell'attuale no. 25.

#### Attuale art. 25

#### Proposta modifica art. 25

<p>Art. 25 – Rimedi giuridici ..... (omissis)  <b>v. sotto</b></p>	<p>Art. 25 – Rimedi <b>di diritto</b> giuridici  Contro le decisioni dei servizi comunali è data facoltà di reclamo, al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica delle stesse. Scaduto tale termine (perentorio), il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF. (NUOVO)</p>
--	---

Per una maggior chiarezza sulla procedura amministrativa sono stati divisi i rimedi di diritto (facoltà di reclamo) dai rimedi giuridici (facoltà di ricorso). Perciò è cambiata la numerazione degli articoli.

Nell'art. 25, inoltre, è stato necessario aggiungere il rimando all'art. 80, cpv. 2 della LEF (Legge Esecuzione e Fallimenti), che tutela il Comune in caso di opposizione al precetto esecutivo da parte del debitore della tassa. La procedura per la gestione gli incassi delle tasse diverse è regolamentata da una speciale Direttiva interna, approvata dal Municipio nel mese di maggio 2022.

#### Attuale art. 25

#### Proposta modifica art. 25 in art. 26

<p>Art. 25 – Rimedi giuridici</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Le decisioni del Municipio possono essere impugnate al Consiglio di Stato, tramite ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione. sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</li><li>2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.</li><li>3 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</li></ol>	<p>Art. <del>26</del> <b>25</b> – Rimedi giuridici</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 <b>Ogni</b> Le decisione <b>i</b> del Municipio <b>può possono</b> essere impugnata <b>e</b> al Consiglio di Stato, tramite ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della <b>decisione stessa. sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</b></li><li>2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.</li><li>3 <del>Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</del></li></ol>
--	---

A seguito dell'aggiunta del nuovo art. 25 (rimedi di diritto) sono stati di conseguenza modificati ed adeguati tutti i capoversi di questo articolo, diventato il no. 26.

#### Attuale art. 26

#### Proposta modifica art. 26 in art. 27

<p>Art. 26 – Contravvenzioni</p> <p>Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali, la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.</p>	<p>Art. <del>27</del> <b>26</b> – Contravvenzioni</p> <p>Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente <b>Regolamento</b>, alle relative <b>Ordinanze Municipali</b> o alle norme federali o cantonali, la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo <b>Regolamento di applicazione</b> sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.</p>
---	---

L'articolo è stato solo meglio riformulato, in particolare per i rimandi al Regolamento cantonale.

**Attuale art. 27**

**Proposta modifica art. 27 in art. 28**

<p>Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazioni</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 2 marzo 2020, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali e annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.</p>	<p>Art. <del>28</del> <del>27</del> – Entrata in vigore e abrogazioni</p> <p><sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il <b>1° gennaio 2024</b> dopo la ratifica (approvazione) da parte della Sezione degli Enti Locali <del>e annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.</del></p> <p><sup>2</sup> <b>Con la sua entrata in vigore viene abrogata ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.</b></p>
---	--




Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

**d e c i d e r e**

- 1. È approvato, nel suo complesso, il progetto di revisione parziale dell'attuale Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.**
- 2. Previa ratifica da parte della Sezione Enti Locali tutte le modifiche entreranno in vigore, retroattivamente, al 1° gennaio 2024. A partire da questa data viene di conseguenza abrogata ogni altra disposizione in materia.**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il Sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il Segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Licenziato con RM. no. 1416/2023 del 14.11.2023

Municipale responsabile: Patrick Bizzozzero (CCOS 730 – Rifiuti)

**Va per rapporto a:**

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		

Allegati: - Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti – progetto revisione parziale/aggiornamento 2023  
- BOZZA (nuova) Ordinanza Municipale 2024



**Comune di Bioggio**  
**Ufficio tecnico comunale**  
**Servizi finanziari comunali**

# **REGOLAMENTO**

# **COMUNALE**

# **SULLA GESTIONE**

# **DEI RIFIUTI**

**PROGETTO DI REVISIONE PARZIALE -  
AGGIORNAMENTO 2023**

**R3.10F**

*Versione aprile 2020*

**Modifiche 2021**

Art. 18 e art. 22 – adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 12.10.2021

*Pubblicate agli albi comunali dal 14.10.2021 al 13.12.2021 (60 gg)*



Il Consiglio Comunale di Bioggio,

- vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- e gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

**d e c r e t a:**

## **Capitolo I**

### ***Disposizioni generali***

#### **Art. 1 – Campo di applicazione**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel comprensorio del Comune di Bioggio, nonché il relativo finanziamento.
- <sup>2</sup> Si applica a tutti i produttori ed a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, nonché a tutti i potenziali produttori e detentori di rifiuti, sia persone fisiche che giuridiche.

#### **Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti**

- <sup>1</sup> La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- <sup>2</sup> Il Comune collabora, su scala regionale, con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 3 – Competenze e deleghe**

- <sup>1</sup> L'attuazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che emana le necessarie disposizioni in materia.
- <sup>2</sup> Il Municipio può delegare o affidare parzialmente o totalmente l'esecuzione dei suoi compiti a terzi, anche privati.
- <sup>3</sup> Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe al presente Regolamento e alle norme di attuazione.

#### **Art. 4 – Compiti del Comune**

- <sup>1</sup> Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità, dell'equivalenza, della sostenibilità economica (copertura dei costi) e della trasparenza, tutelando l'ambiente e garantendo il decoro del comprensorio.
- <sup>2</sup> Provvede inoltre a:
  - sensibilizzare ed informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;
  - promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;
  - pianificare adeguatamente i punti/centri di raccolta, cestini compresi, assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.



## **Art. 5 – Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti**

- <sup>1</sup> Ogni detentore di rifiuti, sia persona fisica che giuridica, è tenuto a contenere la produzione di rifiuti.
- <sup>2</sup> La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per:
  - tutte le economie domestiche,
  - tutti gli esercizi pubblici,
  - tutte le attività a carattere artigianale, industriale, commerciale, amministrativo, di servizio e di vendita presenti sul territorio comunale, anche se insediate provvisoriamente.
- <sup>3</sup> L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti i proprietari e agli utenti delle residenze secondarie.
- <sup>4</sup> Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno depositate nei punti/centri di raccolta o smaltite tramite i servizi di raccolta designati dal Municipio. Le stesse non possono però essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- <sup>5</sup> Tutti i detentori di rifiuti (di cui al cpv. 1) hanno l'obbligo di fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.
- <sup>6</sup> Per poter procedere all'eventuale riscossione di una tassa in materia, i detentori di rifiuti (di cui al cpv. 1) hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio.

## **Art. 6 – Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) smaltire rifiuti di ogni genere prodotti al di fuori del comprensorio comunale;
- b) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- c) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- d) sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e/o detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;
- e) depositare rifiuti all'esterno dei contenitori, qualora gli stessi siano pieni (in questi casi, l'utente deve obbligatoriamente portarli in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- f) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- g) consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

# **Capitolo II**

## ***Categorie di rifiuti e definizioni***

### **Art. 7 – Rifiuti urbani**

Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno ed aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

Sono considerati tali:

- ❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili, i cui singoli componenti non sono riciclabili;
- ❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;
- ❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.



### **Art. 8 – Rifiuti industriali o aziendali**

Si tratta dei rifiuti che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, amministrazione, commercio, vendita, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7.

### **Art. 9 – Rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)**

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.

## **Capitolo III**

### ***Organizzazione del servizio di raccolta***

#### **Art. 10 – Raccolta dei rifiuti urbani**

- <sup>1</sup> Il Municipio disciplina il servizio di raccolta ed i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza.
- <sup>2</sup> Le ubicazioni dei (luoghi) di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.
- <sup>3</sup> La raccolta è eseguita presso i punti di raccolta, tramite appositi imballaggi o contenitori, secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

#### **Art. 11 – Utenti autorizzati**

- <sup>1</sup> Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.
- <sup>2</sup> I rifiuti prodotti da utenti che non rientrano nelle tipologie di cui al cpv. 1 non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

#### **Art. 12 – Imballaggi e contenitori per i rifiuti**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- <sup>2</sup> Il Municipio stabilisce gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna ed il tipo di contenitori autorizzati.
- <sup>3</sup> Per stabili abitativi con 8 e più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti sensibilmente maggiore alla media per analoga attività, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti.
- <sup>4</sup> Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio, in proporzione all'utenza servita. Le modalità ed i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.



- <sup>5</sup> I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti ordinari domestici.

### **Art. 13 – Consegna e smaltimento dei rifiuti**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.
- <sup>2</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali e di quelli da cucina compostabili. Sia gli scarti vegetali che quelli da cucina compostabili devono essere consegnati al servizio di raccolta, secondo quanto stabilito tramite Ordinanza. Le persone giuridiche sono escluse da questo servizio.
- <sup>3</sup> I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.
- <sup>4</sup> I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.
- <sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

### **Art. 14 – Eccezioni e modalità particolari di consegna**

- <sup>1</sup> In casi eccezionali, il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di 1 (un) anno e può essere rinnovata.
- <sup>2</sup> Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato, dal Municipio, a rispettare specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- <sup>3</sup> Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando il detentore a provvedervi autonomamente, secondo le prescrizioni vigenti.
- <sup>4</sup> Le eccezioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.
- <sup>5</sup> Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili.

### **Art. 15 – Rifiuti esclusi dalla raccolta**

- <sup>1</sup> Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario comunale dei rifiuti urbani le seguenti tipologie:
- a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
  - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
  - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
  - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
  - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;



- j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
  - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - l. pneumatici;
  - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
  - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
  - o. veleni;
  - p. emulsioni e miscele bituminose;
  - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
  - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- <sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani (RSU), ma devono obbligatoriamente essere consegnati presso i punti di vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- <sup>3</sup> In caso di dubbio, prima di depositare o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di consegna e smaltimento presso il fornitore, oppure contattare l'ufficio tecnico comunale o il servizio cantonale competente ([www.aziendarifiuti.ch](http://www.aziendarifiuti.ch)).

## **Art. 16 – Sospensione del servizio**

- <sup>1</sup> I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I giri e le raccolte non saranno necessariamente recuperati.
- <sup>2</sup> Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcune tipologie di rifiuti, rispettivamente introdurne di nuove, nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In questo caso, l'utenza verrà adeguatamente informata.

# **Capitolo IV**

## ***Finanziamento***

### **Art. 17 – Principio e natura delle tasse**

- <sup>1</sup> Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare delle tasse per la gestione dei rifiuti, conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- <sup>2</sup> L'ammontare fatturato deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute (copertura dei costi pari al 100%), ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabile ai cittadini e alle attività economiche.
- <sup>3</sup> Le stesse si suddividono in: tassa base (v. art. 18), tassa sul quantitativo o "tassa sul sacco" (v. art. 19) ed altre tasse causali (v. art. 20).
- <sup>4</sup> Le tasse di cui al cpv. 3 si basano e sono quantificate tenuto conto dei seguenti principi fondamentali:
- a) *principio di causalità*; ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
  - b) *principio dell'equivalenza*; l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
  - c) *principio della copertura dei costi*; le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri oneri derivanti dalla gestione comunale dei rifiuti. Mediamente deve essere perseguito l'obiettivo della copertura totale dei costi;



d) *principio della trasparenza*; i cittadini devono poter verificare la composizione delle stesse.

- <sup>5</sup> Il Municipio adegua periodicamente gli importi, in base ai consuntivi ed ai preventivi.
- <sup>6</sup> Le piccole quantità di rifiuti gettati e/o abbandonati con noncuranza (ossia il cosiddetto “littering”), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani. Pertanto, il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio della causalità (v. punto a).

## Art. 18 – Tassa Base

- <sup>1</sup> La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- amministrativi e del personale,
  - di informazione e sensibilizzazione,
  - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate,
  - di investimento,
  - altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi dei rifiuti prodotti.
- <sup>2</sup> Sono assoggettate/i alla tassa base:
- tutte le economie domestiche in residenza primaria (categoria A). La tassa è dovuta dall'intestatario dell'economia domestica \*;
  - tutte le residenze secondarie (categoria A). La tassa è dovuta dal proprietario (sia persona fisica che giuridica) dell'immobile destinato a tale scopo \*;
  - tutte le attività economiche in generale, svolte sia da persone fisiche che giuridiche, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a Registro di commercio (categorie B – F G). La tassa è dovuta, di principio, dal proprietario dell'immobile ove le stesse sono state autorizzate dal Municipio ad insediarsi.
- \* In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa base per la residenza primaria.
- <sup>3</sup> Sia per la categoria A (a + b), che per le categorie B – G, l'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- <sup>4</sup> Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce e quantifica l'ammontare delle tasse base annue (IVA inclusa), per tutte le categorie di cui al cpv. 2. Possono essere previste agevolazioni o esenzioni.
- <sup>5</sup> Per la categoria A – economie domestiche in residenza primaria e residenze secondarie – la tassa è stabilita entro i seguenti limiti (importi minimi e massimi, IVA inclusa):

<b>CATEGORIA A</b>		Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Residenza primaria	1 persona	80.00	140.00
Residenza primaria	Nuclei famigliari (a partire da 2 persone)	100.00	200.00
Residenza secondaria		100.00	200.00

- <sup>6</sup> Per le categorie B – G, ossia per tutte le attività economiche in generale, tenendo conto:
- sia del tipo di attività svolta,
  - sia del tipo che delle categorie di rifiuti prodotti,
  - sia della quantità stimata degli stessi,



La tassa è stabilita entro i seguenti limiti (importi minimi e massimi, IVA inclusa):

<b><u>Attività economiche in generale</u></b> <b><u>suddivise per categorie (B – G)</u></b>	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
<b><u>CATEGORIA B</u></b> <u>Tipologie di attività assoggettate</u> 1) da 0 fino ad un massimo di 2 posti di lavoro a tempo pieno.	100.00	300.00
<b><u>CATEGORIA C</u></b> <u>Tipologie di attività assoggettate</u> 1) da 3 fino a 10 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta fino a 120 mq; 3) strutture scolastiche in generale, fino ad un massimo di 30 utenti.	250.00	800.00
<b><u>CATEGORIA D</u></b> <u>Tipologie di attività assoggettate</u> 1) da 11 fino a 50 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta da 121 a 300 mq; 3) strutture scolastiche in generale, da 31 fino a 60 utenti.	500.00	1'500.00
<b><u>CATEGORIA E</u></b> <u>Tipologie di attività assoggettate</u> 1) da 51 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta da 301 mq; 3) strutture scolastiche in generale, da 61 utenti.	1'000.00	2'500.00
<b><u>CATEGORIA F</u></b> <b><i>(importo minimo dovuto: come minimo categoria C)</i></b> <u>Tipologie di attività assoggettate</u> Tutte quelle autorizzate dal Municipio in base a: 1) numero di posti a sedere (interni + esterni); 2) numero max. di utenti che possono essere presenti contemporaneamente nel/nei locale/i; 3) numero di posti letto effettivi; 4) numero effettivo di posti in generale (campeggi compresi).	5.00	20.00



<p><b>Categoria G (NUOVA) – art. 14 cpv. 1 e 4</b>  <i>(importi minimo/massimo: come da categoria B)</i></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>1) Ogni attività economica (sia persona fisica che giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio, tramite un'azienda privata</p>	100.00	300.00
---	--------	--------

- <sup>7</sup> Le categorie di appartenenza di ogni attività economica vengono stabilite tramite Ordinanza, sulla base delle informazioni comunicate annualmente al Municipio.
- <sup>8</sup> In mancanza delle necessarie indicazioni di cui al cpv. 7 o della collaborazione da parte delle attività economiche, richiamato l'art. 5 cpv. 6 del presente Regolamento il Municipio procede con una tassazione d'ufficio, secondo le modalità indicate nell'Ordinanza.
- <sup>9</sup> La presenza di più attività economiche sul territorio riconducibili alla medesima persona fisica, giuridica o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse. Per le società che hanno a Bioggio unicamente la sede legale, la tassa base può essere quantificata al 50% (base di riferimento: categoria B).
- <sup>10</sup> La tassa per la categoria B è dovuta in ragione del 50% ed in aggiunta alla tassa per economia domestica, quando l'attività è svolta presso il domicilio dell'economia domestica (ossia nell'immobile, sia di proprietà che in affitto del titolare, dell'amministratore o del socio gerente).
- <sup>11</sup> In caso di manifestazioni, feste campestri o simili previste nel comprensorio comunale viene prelevata una tassa "una tantum", fissata annualmente tramite Ordinanza. L'importo non può eccedere quello minimo previsto per la categoria B e viene posto a carico degli organizzatori.

### **Art. 19 – Tassa sul quantitativo (“tassa sul sacco”)**

- <sup>1</sup> È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi.
- <sup>2</sup> Viene calcolata e quantificata in funzione del volume dei rifiuti prodotti.
- <sup>3</sup> È prelevata attraverso la vendita dei sacchi ufficiali, la cui modalità sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- <sup>4</sup> L'ammontare della tassa sul quantitativo viene fissato dal Municipio nell'Ordinanza, entro i limiti stabiliti annualmente dal Cantone.
- <sup>5</sup> Non è previsto alcun rimborso per i sacchi ufficiali non utilizzati e/o non venduti.

### **Art. 20 – Altre tasse causali (scarti vegetali, scarti di cucina compostabili e rifiuti ingombranti)**

- <sup>1</sup> Per il finanziamento della raccolta degli scarti vegetali lungo le vie principali del Comune (giro verde) è dovuta una tassa, che viene prelevata attraverso la vendita della vignetta ufficiale, da apporre sui bidoni appositi di colore verde, stabilita entro i seguenti limiti (IVA inclusa):



<u>Raccolta rifiuti vegetali</u>	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Vignetta annuale per bidone da 240 L (giro verde)	50.00	300.00

- <sup>2</sup> Il contenitore ufficiale di colore verde da 240 L può essere acquistato sia presso i rivenditori specializzati, sia presso l'ufficio tecnico comunale. In questo caso, il suo costo (IVA inclusa) è fissato annualmente nell'Ordinanza.
- <sup>3</sup> I cittadini domiciliati, i residenti ed i proprietari delle residenze secondarie che hanno acquistato l'etichetta del bidone verde possono anche portare i propri scarti vegetali direttamente al Centro di smaltimento convenzionato, secondo le modalità ed i costi previsti dall'Ordinanza.
- <sup>4</sup> Per le attività economiche e gli amministratori di immobili non è prevista la raccolta dei rifiuti vegetali tramite il giro verde. Gli stessi devono perciò essere obbligatoriamente smaltiti a loro spese.
- <sup>5</sup> La tassa per la raccolta degli scarti di cucina compostabili (umido) è già compresa nella tassa base per le economie domestiche in residenza primaria e per le residenze secondarie. Per le attività economiche / persone giuridiche non è prevista questa raccolta separata.
- <sup>6</sup> I rifiuti ingombranti di ogni tipo, provenienti da ristrutturazioni o da traslochi, che superano il quantitativo massimo in m<sup>3</sup> stabilito nella Direttiva dell'Ecocentro comunale, devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese.

### **Art. 21 – Agevolazioni ed esenzioni**

- <sup>1</sup> A determinate categorie di persone fisiche o giuridiche, il Municipio può concedere agevolazioni o esenzioni, per la tassa base e/o per la tassa sul quantitativo (sacco).
- <sup>2</sup> L'ottenimento del diritto per queste eventuali esenzioni riveste carattere puramente sociale e può quindi essere concesso solamente in caso di disagio economico o in caso di malattia.
- <sup>3</sup> Il Municipio stabilisce annualmente gli eventuali aventi diritto, le modalità ed i presupposti mediante Ordinanza.

### **Art. 22 – Esigibilità delle tasse**

- <sup>1</sup> Le tasse base (art. 18) sono stabilite mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro-rata temporis.
- <sup>2</sup> In generale, tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- <sup>3</sup> Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.

## **Capitolo V**

### ***Norme di attuazione e finali***

### **Art. 23 – Attuazione e misure di esecuzione**

- <sup>1</sup> Il Municipio attua il presente Regolamento ed emana le necessarie Ordinanze di applicazione, come pure eventuali altre disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi.



- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dall'art. 107, cpv. 2 lett. b LOC e dall'art. 24 RALOC; è inoltre autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. In aggiunta, veglia affinché i rifiuti vengano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, di depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3 Per gravi motivi e/o diversamente da quanto previsto dal presente Regolamento, i rifiuti muniti di imballaggio e non che vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, ai fini del controllo e dell'accertamento dell'abuso possono essere aperti ed ispezionati dagli incaricati del Municipio.
- 4 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta e le piazze dei rifiuti possono essere dotati/e di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali. (NUOVO)
- 5 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 della LALPAmb.

### **Art. 24 – Responsabilità**

- 1 L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non, presenti ai punti/centri di raccolta ed in generale a tutte le strutture dei rifiuti, provocati in seguito alla consegna intenzionale, o per negligenza, di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi alle condizioni previste.
- 2 Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati al deposito dei rifiuti per la loro raccolta.

### **Art. 25 – Rimedi di diritto**

Contro le decisioni dei servizi comunali è data facoltà di reclamo, al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica delle stesse. Scaduto tale termine (perentorio), il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF.

### **Art. 26 – Rimedi giuridici**

- 1 Ogni decisione del Municipio può essere impugnata al Consiglio di Stato, tramite ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
- 2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

### **Art. 27 – Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze Municipali o alle norme federali o cantonali, la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento di applicazione sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

### **Art. 28 – Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, dopo la ratifica (approvazione) da parte della Sezione degli Enti Locali.
- 2 Con la sua entrata in vigore viene abrogata ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.




Il Presidente del Consiglio comunale



Franco Baroni

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del .....

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data .....



**Comune di Bioggio**  
**Ufficio tecnico comunale**  
**Servizi finanziari comunali**

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

**CONCERNENTE IL**  
**“730 – SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI“**

**O3.4F**

..... 2024

**BOZZA**

**Valida dal 1° gennaio 2024**

**(riservata l'approvazione retroattiva dell'aggiornamento del progetto di  
modifica del Regolamento comunale da parte della SEL)**



## **Il Municipio di Bioggio, richiamati:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b. LOC, 145 e segg. LOC, 192 LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del mese di aprile 2020, **versione aggiornata 2023**
- **la risoluzione municipale no. ....../2024 del .....**,

## **DECRETA:**

### **Capitolo I** **Disposizioni introduttive**

#### **Art 1. Campo di applicazione**

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza disciplina l'esposizione e la raccolta dei rifiuti, l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti riciclabili, così come le relative tasse di raccolta **(tasse base) e di smaltimento (tasse sul quantitativo)**.
- <sup>2</sup> Sono oggetto di raccolta:
  - i rifiuti urbani,
  - i rifiuti domestici (RSU – rifiuti solidi urbani),
  - i rifiuti ingombranti domestici,
  - i rifiuti raccolti separatamente,
  - i rifiuti (scarti) vegetali.
- <sup>3</sup> Di principio, sono esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali ed i rifiuti speciali, che vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali applicabili.  
Sono inoltre esclusi anche tutti quei rifiuti elencati all'art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

#### **Art 2. Disposizioni**

- <sup>1</sup> Annualmente, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Municipio trasmette a tutti i fuochi il calendario ecologico.
- <sup>2</sup> Nel calendario ecologico vengono indicati tutti i nominativi dei rivenditori autorizzati per i sacchi ufficiali del Comune di Bioggio, di colore viola.

### **Capitolo II** **Raccolta dei rifiuti urbani**

#### **Art 3. Utenti autorizzati**

- <sup>1</sup> Possono usufruire delle piazze raccolta rifiuti coloro che producono rifiuti solidi urbani, come definito all'art. **11** ~~7~~ del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.



- <sup>2</sup> **Riservate** Nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 11 e dall'art. 12 della Direttiva municipale sull'Ecocentro comunale, la raccolta dei rifiuti ingombranti è accessibile **unicamente** alle economie domestiche, **ai proprietari delle residenze secondarie** e alle persone giuridiche (attività economiche).

## **Punti/centri di raccolta dei rifiuti urbani**

### **Art 4. Rifiuti ammessi**

- <sup>1</sup> Sono ammessi i rifiuti solidi urbani, secondo le disposizioni dell'art. ~~degli artt. 7 e 11~~ del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
- <sup>2</sup> Possono essere consegnati i seguenti rifiuti: RSU, carta, PET, vetro, batterie, oli esausti, alu, umido, vestiti, capsule Nespresso, plastiche in PP-PE e HDPE (sciacquate) ed i rifiuti organici (umido), secondo le disposizioni contenute nel calendario ecologico.
- <sup>3</sup> Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti non contemplati nei capoversi precedenti e quelli elencati all'art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

### **Art 5. Giorni e orari di accesso**

Le piazze di raccolta dei rifiuti sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tranne per il vetro.

### **Art 6. Modalità di consegna**

- <sup>1</sup> Per i rifiuti urbani devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori di raccolta designati dal Comune. Nei contenitori è severamente vietato inserire rifiuti sciolti, liquidi o altro materiale.
- <sup>2</sup> Per i rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali, di colore viola.
- <sup>3</sup> Il vetro può essere consegnato unicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Sono quindi esclusi sia la domenica, che i giorni festivi, anche infrasettimanali.
- <sup>4</sup> Gli scarti organici di cucina **compostabili** devono essere depositati nei contenitori dell'umido, senza nessun tipo di involucro o sacchetto.
- <sup>5</sup> Prima di essere inseriti nei contenitori specifici designati, i cartoni vanno tagliati in pezzi di misura adeguata. Se troppo grandi, possono essere consegnati all'Ecocentro.
- <sup>6</sup> In caso di contenitori colmi, l'utente ha l'obbligo di recarsi presso un'altra piazza **di raccolta dei rifiuti**. **L'elenco dettagliato di tutti i punti di raccolta è reperibile nel calendario ecologico.**
- <sup>7</sup> Non è ammesso, per nessun motivo ed in nessun caso:
- il deposito, nei punti di raccolta, di qualsiasi rifiuto all'esterno dei contenitori;
  - il deposito di rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade o su suolo pubblico e privato
  - **l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del comprensorio comunale, sia depositato nei contenitori comunali che all'esterno degli stessi.**

## **Rifiuti ingombranti**

### **Art 7. Rifiuti ammessi**

Sono ammessi i rifiuti solidi urbani ingombranti, secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

### **Art 8. Orari e modalità di consegna**

Possono essere consegnati sia all'Ecocentro che nei luoghi, nei giorni e negli orari designati nel calendario ecologico.



## Art 9. Agevolazioni

Le persone sole domiciliate, al di sopra dei 70 anni o con disabilità certificata, possono fare richiesta al Municipio per usufruire del servizio gratuito di ritiro degli ingombranti.

## Rifiuti e scarti vegetali (giro verde)

### Art 10. Rifiuti ammessi

Sono ammessi i rifiuti e gli scarti vegetali, secondo le disposizioni dell'art. ~~10~~ 13, cpv. 2 e dell'art. 20, cpv. 2 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

### Art 11. Utenti autorizzati

- 1 Possono usufruire del servizio comunale (giro verde) tutti i cittadini residenti nel Comune ed i proprietari delle residenze secondarie.
- 2 Gli amministratori di immobili e le aziende/attività economiche, aventi sede nel Comune, devono invece smaltire personalmente, a proprie spese, i rifiuti e gli scarti vegetali.

### Art 12. Orari e modalità di consegna

I rifiuti e gli scarti vegetali devono essere depositati nei contenitori ufficiali (bidoni verdi), muniti della vignetta valida per l'anno in corso. Gli stessi possono essere lasciati all'esterno dello stabile, solo ed esclusivamente nei giorni di raccolta stabiliti nel calendario ecologico.

### Art 13. Contenitore ufficiale e vignetta

- 1 Conformemente all'art. 20, cpv. 2 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, il contenitore ufficiale da 240 litri può essere acquistato presso l'Ufficio tecnico comunale di Bioggio, oppure dai rivenditori specializzati.
- 2 Ogni contenitore deve essere munito della vignetta valida per l'anno in corso, in vendita presso la cancelleria comunale, a partire dal mese di dicembre antecedente l'anno di validità. L'art. 20 della presente Ordinanza ne fissa il suo costo.
- 3 Non è ammesso ~~sono ammessi~~ nè l'utilizzo di contenitori sprovvisti della regolare autorizzazione (vignetta), nè l'utilizzo di quelli con capienza (L) ~~quantitativi~~ diversi i.

### Art 14. ~~Centro smaltimento~~ **Ecocentro Serta-Ochsner a Lamone**

- 1 I cittadini domiciliati ed i proprietari delle residenze secondarie, che hanno acquistato l'etichetta per il bidone del verde e sono quindi in possesso dell'apposita tessera nominativa rilasciata dal Comune, possono smaltire personalmente i rifiuti e ~~gli scarti vegetali~~ anche presso l'Ecocentro Serta (Ochsner) di Lamone.
- 2 Per ogni consegna che avviene da parte di un giardiniere deve essere compilata la necessaria delega, che va consegnata all'Ecocentro al momento dell'ingresso. La stessa non ha quindi durata indeterminata, ma deve essere compilata a nuovo per ogni consegna.
- 3 La quantità massima annuale che può essere smaltita gratuitamente ammonta ad 1 tonnellata (regola applicabile a tutti gli utenti di cui ai cpv. 1 e 2). Superato tale limite, i costi dei quantitativi smaltiti verranno quantificati al medesimo costo fatturato al Comune (~~attualmente 2023:~~ **CHF 127.45, IVA 7.7% esclusa**).
- 4 Orari e modalità di consegna sono indicati presso il Centro di smaltimento ~~medesimo~~, oppure consultabili al seguente link: <http://ecocentroserta.ch/ecocentro/>



## Ecocentro comunale (ubicato in zona Strecce)

### Art 15. Disposizioni Ecocentro comunale

Le disposizioni relative all'Ecocentro comunale sono stabilite, dal Municipio, in un'apposita Direttiva.

## Capitolo III

### Tasse di raccolta (tasse base),

#### Tasse di smaltimento sul quantitativo (sacco)

#### Altre tasse causali (scarti vegetali, scarti di cucina compostabili e rifiuti ingombranti)

Per le tasse basi, si richiamano tutti i principi stabiliti all'art. 18 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, sia per la categoria A (economie domestiche in residenza primaria e residenze secondarie), sia per le categorie B – H (attività economiche).

### Art 16. Tassa base per economie domestiche in residenza primaria e residenze secondarie (Categoria A)

1 La tassa base annua ammonta a:		Importo (CHF, IVA inclusa)
Residenza primaria	1 persona	90.00 80.00
Residenza primaria	Nuclei famigliari, a partire da 2 persone	130.00 (80.00 / 100.00)
Residenza primaria	da 3 o più persone	100.00
Residenza secondaria		130.00 (100.00)

2 La tassa base è dovuta e quantificata sulla scorta di quanto accertato e rilevato al momento della fatturazione e ciò indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.

3 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

### Art 17. Tassa base per attività economiche (Categorie B – H)

1 La tassa base annua ammonta a:	Importo (CHF, IVA inclusa)
<b>Categoria B</b>	
→ da 0 fino ad un massimo di 2 posti di lavoro a tempo pieno (titolare compreso)	
➤ Ditte individuali,	200.00
➤ Aziende agricole,	
➤ Imprese a conduzione strettamente famigliare,	190.00
➤ ditte Aziende artigianali e di servizio,	
➤ Laboratori,	



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studi medici in generale,</li> <li>➤ Studi professionali,</li> <li>➤ Uffici pubblici, privati e amministrativi,</li> <li>➤ Commercio e/o vendita on-line in generale (e-commerce),</li> <li>➤ Telemarketing, call-center, piattaforme informatiche,</li> <li>➤ Take-away, gelaterie e pizzerie (da asporto, senza posti a sedere),</li> <li>➤ Ogni altra attività di piccola dimensione.</li>   <li>➤ Società senza attività nel Comune e/o con il solo recapito postale (50% dell'importo)</li> </ul>	<p><b>100.00</b></p>
<p><b>Categoria C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ da 3 fino a 10 posti di lavoro a tempo pieno (titolare compreso)</li> <li>➤ Aziende agricole,</li> <li>➤ Aziende artigianali, industriali e di servizio,</li> <li>➤ Laboratori,</li> <li>➤ Studi medici in generale,</li> <li>➤ Studi professionali,</li> <li>➤ Uffici pubblici, privati e amministrativi,</li> <li>➤ Commercio e/o vendita on-line in generale (e-commerce),</li> <li>➤ Telemarketing, call-center, piattaforme informatiche</li> <li>➤ Take-away, gelaterie e pizzerie (da asporto, senza posti a sedere)</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di piccola dimensione</li>   <li>→ con una superficie utile netta fino a 120 (<del>100</del>) metri quadri (m<sup>2</sup>)</li> <li>➤ Negozi e piccoli commerci, farmacie, enoteche, spazi affittati, magazzini e depositi di piccole dimensioni</li>   <li>→ fino ad un massimo di 30 utenti</li> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione in generale, asili nido, ecc...</li> </ul>	<p><b>450.00</b></p> <p><b>400.00</b></p>
<p><b>Categoria D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ da 11 fino a 50 posti di lavoro a tempo pieno</li> <li>➤ Aziende artigianali, industriali e di servizio,</li> <li>➤ Laboratori,</li> <li>➤ Studi medici in generale,</li> <li>➤ Studi professionali,</li> <li>➤ Uffici pubblici, privati e amministrativi,</li> <li>➤ Commercio e/o vendita on-line in generale (e-commerce),</li> <li>➤ Telemarketing, call-center, piattaforme informatiche,</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di media dimensione</li>   <li>→ con una superficie utile netta da 121 fino a 300 metri quadri (m<sup>2</sup>)</li> <li>➤ Superfici di produzione e/o di vendita, macellerie, spazi affittati, magazzini e depositi di medie dimensioni</li>   <li>→ da 31 fino a 60 utenti</li> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc...</li> </ul>	<p><b>800.00</b></p> <p><b>700.00</b></p>



<p><b>Categoria E</b></p> <p>→ <b>da 51 posti di lavoro a tempo pieno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aziende artigianali, industriali e di servizio,</li> <li>➤ Laboratori,</li> <li>➤ Uffici pubblici, privati e amministrativi,</li> <li>➤ Studi professionali,</li> <li>➤ Ogni altra attività in genere di grande dimensione</li> </ul> <p>→ <b>con una superficie utile netta da 301 metri quadri (m<sup>2</sup>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Superfici di produzione e/o di vendita, iper e supermercati, spazi affittati, magazzini e depositi di grandi dimensioni</li> </ul> <p>→ <b>da 61 utenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc...</li> </ul>	<p><b>1'800.00</b></p> <p><b>1'500.00</b></p>
<p><b>Categoria F</b></p> <p>(importo minimo dovuto: CHF 200.00, come categoria B; importo massimo: non superiore alla categoria D)</p> <p>→ <b>per ogni posto a sedere (interno + esterno) autorizzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bar, ristoranti, pizzerie, grotti e osterie (senza alloggio)</li> <li>➤ Centri fitness e palestre,</li> </ul> <p>→ <b>per n. max. di utenti autorizzati ad essere presenti contemporaneamente/ per posto a sedere autorizzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sale giochi in generale, sale tombola, e-gaming + e-sport</li> </ul> <p>→ <b>per posto letto effettivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alberghi, B&amp;B, pensioni, motel e ristoranti con alloggio</li> </ul> <p>→ <b>per posto letto effettivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stabilimenti di cura, case di riposo in generale, case anziani medicalizzate e non, ecc ...</li> </ul> <p>→ <b>per posto in bungalow, tenda o camper effettivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Campeggi</li> </ul>	<p><b>10.00 (posto interno)</b></p> <p><b>8.00 (posto esterno)</b></p> <p><b>i posti a sedere interni sono disponibili e vengono utilizzati tutto l'anno, quelli esterni solamente durante la bella stagione o quando le temperature lo consentono.</b></p>
<p><b>Categoria G</b> (art. 14, cpv. 1 e 4 Regolamento)</p> <p>→ <b>indipendentemente dal n. di collaboratori e dai m<sup>2</sup> occupati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ogni attività economica (persona fisica o giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio o tramite un'azienda privata specializzata, comprovata dalla seguente documentazione obbligatoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia contratto sottoscritto con azienda privata,</li> <li>- elenco dei rifiuti smaltiti tramite azienda privata,</li> <li>- copie fatture pagate all'azienda privata, per l'anno di pertinenza,</li> <li>- conferma di non utilizzo né dei contenitori comunali, né dell'Ecocentro per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti prodotti,</li> <li>- conferma di non utilizzo dei sacchi RSU di colore viola</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>200.00</b></p>



<b>Categoria H</b>	<b>50.00</b>
➤ <b>A carico degli organizzatori, per ogni manifestazione o festa campestre prevista nel comprensorio comunale</b>	

- 2 **Per tutte le categorie (B – G),** la tassa base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- 3 **Per le categorie B – F,** la tassa base viene quantificata sulla scorta di quanto accertato e rilevato al momento della fatturazione, tramite le informazioni comunicate con il formulario-censimento. In caso di mancato invio dello stesso, si procederà con una tassazione d'ufficio, sulla base degli ultimi dati in possesso del servizio.
- 4 **In aggiunta alla tassa per l'economia domestica (categoria A), la tassa per la categoria B è dovuta in ragione del 50%, qualora l'attività venga svolta presso il domicilio (ossia nell'immobile, anche in affitto) della persona (sia fisica che giuridica), al beneficio della necessaria autorizzazione municipale.**
- 5 Le Associazioni ed eventuali altre attività senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento della tassa, **Esse possono però essere chiamate a comprovare ma devono comprovare** il loro diritto di **all'esonero.**

#### Art 18. Tasse **sul quantitativo (sacco)**

- 1 Al momento dell'acquisto presso i rivenditori autorizzati, vengono prelevate le seguenti tasse (IVA e spese incluse):

	litri	al pezzo	al rotolo	
Sacco ufficiale raccolta RSU (viola)	17	<del>CHF 0.50</del> CHF 0.55	<del>CHF 5.00</del> CHF 5.50	*
Sacco ufficiale raccolta RSU (viola)	35	<del>CHF 1.00</del> CHF 1.10	<del>CHF 10.00</del> CHF 11.00	*
Sacco ufficiale raccolta RSU (viola)	60	<del>CHF 1.70</del> CHF 1.90	<del>CHF 17.00</del> CHF 19.00	*
Sacco ufficiale raccolta RSU (viola)	110	<del>CHF 3.00</del> CHF 3.30	<del>CHF 15.00</del> CHF 16.50	o

\* Rotolo da 10 sacchi

o Rotolo da 5 sacchi

- 2 **Per gli stabili comunali ed i cestini pubblici, il Municipio utilizza i sacchi ufficiali di colore differenziato (giallo).**

#### Art 19. Sacchi gratuiti **(agevolazioni per la tassa sul quantitativo)**

- 1 **È possibile che ogni anno, solo alle economie domestiche domiciliate in residenza primaria (quindi residenze secondarie escluse), il Municipio decida di:**
- **consegnare, gratuitamente, 1 rotolo da 10 sacchi da 35 litri, oppure**
  - **consegnare, gratuitamente, 2 rotoli da 10 sacchi da 17 litri.**
- Per il ritiro è necessario presentarsi personalmente, entro fine marzo, in Cancelleria comunale.**



- <sup>1</sup> Ritenuto il cpv. 1, hanno inoltre diritto gratuitamente: 1-ulteriore rotolo o da 10 sacchi da 35 litri (o 2 rotoli da 10 sacchi da 17 litri) le economie domestiche domiciliate in residenza primaria con:
- <sup>1</sup> Alle economie domestiche domiciliate in residenza primaria (quindi residenze secondarie escluse), il Municipio ha deciso di consegnare gratuitamente:
- 1 rotolo da 10 sacchi da 35 L (litri), oppure
  - 2 rotoli da 10 sacchi da 17 L (litri).
  - —le economie domestiche domiciliate in residenza primaria con 1 o più figli a carico fino a 3-7 anni di età;
  - —1 rotolo da 35 L o 2 rotoli da 17 L, le economie domestiche (e non le singole persone) domiciliate in residenza primaria di età superiore ai 65-70 anni;
  - —2 rotoli da 35 L o 4 rotoli da 17 L le persone in residenza primaria con incontinenza certificata.
- Per il ritiro è necessario presentarsi personalmente, entro fine marzo, in Cancelleria comunale.
- <sup>2</sup> Solo su richiesta specifica, il Municipio può accordare eventuali ulteriori delle facilitazioni a scopo sociale o in caso di malattia (incontinenza certificata), tramite consegne gratuite di rotoli supplementari, da valutare e definire singolarmente e annualmente.
- <sup>3</sup> Anche in caso di: per manifestazioni, colonie e altre attività sociali e culturali senza scopo di lucro, su richiesta specifica il Municipio può concedere consegne gratuite di sacchi o rotoli RSU.
- <sup>3</sup> Per gli stabili pubblici ed i cestini pubblici, il Municipio utilizza i sacchi ufficiali di colore differenziato (giallo).

#### Art 20. Tasse per rifiuti e scarti vegetali e per gli scarti di cucina compostabili (umido)

	Importo (CHF, IVA inclusa)
Acquisto contenitore ufficiale verde da 240 L	60.00
Vignetta annuale per contenitore verde (obbligatoria anche per chi vuole recarsi direttamente all'Ecocentro Ochsner a Lamone)	100.00 75.00
Per ogni ulteriore vignetta supplementare annuale	80.00
Tessera nominativa (obbligatoria) per lo smaltimento dei rifiuti vegetali in proprio (Ecocentro Ochsner a Lamone)	gratuita
Secchiello marrone per la raccolta dell'umido	gratuito

#### Art 21. Tassa per il rilascio dell'Ecocard (accesso all'Ecocentro comunale)

Per poter accedere ed utilizzare l'Ecocentro comunale viene rilasciata, annualmente e gratuitamente, una tessera specifica denominata "Ecocard".

#### Art 22. Agevolazioni ed esenzioni (tassa base)

- <sup>1</sup> Solo su richiesta scritta specifica, possono beneficiare di agevolazioni o dell'esenzione sulla tassa base:



- aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese;
- famiglie con figli a carico fino a 7 anni di età;
- colonie e altre attività sociali e culturali, senza scopo di lucro;
- enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro (senza incasso delle tasse di iscrizione);
- manifestazioni benefiche (senza scopo di lucro) aperte alla popolazione;
- attività di infermieri a domicilio, che producono rifiuti sanitari speciali e, pertanto, esclusi dalla raccolta comunale, conformemente all'art. 15, lett. r del Regolamento comunale).
- persone con incontinenza certificata;
- persone al di sopra dei 70 anni;
- aziende agricole a conduzione prettamente familiare;
- altri casi particolari, valutabili annualmente e singolarmente dal Municipio.

<sup>2</sup> Le richieste vanno inoltrate, obbligatoriamente, nei termini inderogabili stabiliti ed indicati dal Municipio. Le domande giunte fuori termine e giudicate tardive non potranno, in nessun caso, essere prese in considerazione, tantomeno essere motivo di rivalutazione e ricalcolo dell'importo dovuto.

## **Capitolo IV**

### **Norme esecutive e finali**

#### **Art 23. Esigibilità della tassa base**

- <sup>1</sup> La tassa base è esigibile entro 30 giorni dalla fatturazione.
- <sup>2</sup> Conformemente alla Direttiva interna per le procedure d'incasso delle tasse comunali, all'abbonato in ritardo con il pagamento il Comune indirizza un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Scaduto anche questo nuovo termine, dopo un'ultima diffida scritta si darà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

#### **Art 24. Accertamenti e controlli**

- <sup>1</sup> Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli dei rifiuti, segnatamente possono aprire ed ispezionare i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto. Possono inoltre compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza. Sono pure autorizzati a verificare che, nei centri di raccolta (Ecocentro comunale compreso), vengano consegnati solo rifiuti conformi.
- <sup>2</sup> Il Municipio organizza anche dei controlli attraverso i sistemi di videosorveglianza, sia a titolo preventivo, che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

#### **Art 25. Infrazioni, contravvenzioni e multe**

- <sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili, ai sensi dell'art. 27 26 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, come segue:



<u>Tipo di infrazione</u>	<u>Domiciliati</u>		<u>Domiciliati</u>	<u>Fuori Comune</u>	
	<i>1a volta</i>	<i>2a volta</i>	<i>Successive</i>	<i>1a volta</i>	<i>Successive</i>
- <b>Carta/cartoni</b> - <b>PET</b> - <b>Vetro</b> - <b>Alu</b> depositati a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF <del>150.00</del> 50.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00
<b>Per tutti gli altri tipi rifiuti (ingombranti compresi) anche</b> depositati a fianco (fuori) dei contenitori	CHF <del>100.00</del> 50.00	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00
<b>Vetro</b> depositato fuori orario (dal lunedì al sabato: prima delle 07.00 e dopo le 19.00; domenica e giorni festivi: sempre)	Ammonimento	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
<b>Utilizzo del sacco RSU non ufficiale</b> (diverso dal colore viola)	Ammonimento	CHF <del>100.00</del> 50.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00
<b>RSU (sacco ufficiale viola)</b> depositato/i a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF <del>100.00</del> 50.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF <del>200.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00
<b>RSU (sacco di colore diverso dal viola)</b> depositato/i a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF <del>150.00</del> 100.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00

- <sup>2</sup> Altre infrazioni alla presente Ordinanza, non contemplate nelle tabelle di cui sopra, possono essere punite con una multa fino a CHF 10'000.00. La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
- <sup>3</sup> Il "Littering" (ossia gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che depositarli negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia) è invece regolato dall'Ordinanza Municipale specifica.
- <sup>4</sup> Resta riservato l'avvio di una procedura penale.

#### **Art 26. Responsabilità** **Articolo inserito nel Regolamento**

~~L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non, presenti ai punti di raccolta ed in generale a tutte le strutture di raccolta dei rifiuti, provocati in seguito alla consegna intenzionale, o per negligenza, di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi alle condizioni previste.~~



### Art 27. **Deroghe** **Articolo inserito nel Regolamento**

~~Il Municipio, nei casi motivati o in situazioni particolari, può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza, riservato l'art. 22 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.~~

### Art 28. **26** **Informazione alla cittadinanza**

Per poter conseguire gli scopi previsti dal Regolamento e dalla presente Ordinanza, il Municipio ne informa la popolazione e tutti gli interessati in modo oggettivo, tempestivo e con ogni mezzo idoneo, oltre che per il tramite degli albi comunali e del sito web ufficiale del Comune (www.bioggio.ch).

### Art 29. **Rimedi di diritto** **Articolo inserito nel Regolamento**

~~Contro le decisioni del Servizio Gestione Rifiuti, rispettivamente dell'Ufficio tecnico comunale, è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Scaduto tale termine (perentorio), il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF.~~

### Art 30. **Rimedi giuridici** **Articolo inserito nel Regolamento**

~~<sup>1</sup> Contro le decisioni del Municipio, in applicazione del Regolamento e della presente Ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.~~

~~<sup>2</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.~~

### Art 31. **27** **Termini e rimedi giuridici dell'Ordinanza**

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.


### Art 32. **28** **Disposizioni abrogative**


È abrogata l'Ordinanza Municipale **2024** sulla gestione dei rifiuti del mese di **ottobre 2023**, valida per l'anno compreso il relativo tariffario.

### Art 33. **29** **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore **retroattivamente al 1° gennaio 2024** ~~alla scadenza del termine del periodo di pubblicazione agli albi comunali~~, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:   
Eolo Alberti



Il Segretario:   
Massimo Perlasca

- Approvata con Risoluzione Municipale no. ....

- Pubblicata agli albi comunali dal .....